

Al SUAP del  
Comune di Corchiano  
Piazza del Bersagliere,1  
01030 CORCHIANO (VT)

**OGGETTO: VENDITA SALDI DI FINE STAGIONE - COMUNICAZIONE**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_ ) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ C. F.: \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_ ) via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

In qualità di ( ) titolare - ( ) legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_

dell'esercizio per la vendita delle merci nel settore \_\_\_\_\_ ubicato in

Via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ - Autorizzazione N. \_\_\_\_\_

COM \_\_ / SCIA Prot. n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**COMUNICA**

Ai sensi e per gli effetti della L.R. Lazio n. 33/99, art. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. Lazio n. 12/2001 che effettuerà, nell'esercizio commerciale sopra indicato, una vendita a saldo che avrà inizio il \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_ applicando percentuali di sconto dal \_\_\_\_% al \_\_\_\_%.-

**Corchiano, li** \_\_\_\_\_

**Firma leggibile**

\_\_\_\_\_

N.B. Nel caso venga effettuata campagna pubblicitari, dovrà essere allegata, ai fini della corretta informazione al consumatore, anche copia dei testi dei volantini, manifesti, ecc. ai sensi del c. 3 dell'art. 48 della L.R. Lazio n. 33/1999.-

“ Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e possono essere effettuate, in tutto il territorio della Regione Lazio, per una durata massima di sei settimane consecutive a partire dal secondo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal secondo sabato del mese di luglio per il periodo estivo. Nell’ambito di tali periodi ogni esercente può liberamente determinare la durata delle vendite di fine stagione, specificando la stessa nella comunicazione di cui al comma 3 ”.

La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune inviata almeno 5 ( cinque) giorni prima dell’inizio.-